



Comune di RIPALTA CREMASCA

Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27
LUGLIO 2000, N.212, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e reca disposizioni per l'attuazione, in ambito locale, dei principi generali dell'ordinamento tributario enunciati nella stessa legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere fiscale, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento stesso.
3. I richiami di altre disposizioni, contenuti nei regolamenti in materia tributaria, si fanno indicando anche, in modo sintetico, il contenuto della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. Salvo che si tratti di norme interpretative, le disposizioni regolamentari tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici, fatto salvo il disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che dispone che i regolamenti tributari comunali devono essere deliberati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le modifiche regolamentari introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
6. Le disposizioni in materia tributaria contenute in provvedimenti del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata prima di sessanta giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni di adozione.

Art. 3 - INFORMAZIONE DEI CONTRIBUENTI

1. Il Comune assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. Il Comune porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 4 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in

ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni devono essere acquisiti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'Amministrazione comunale richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

ART. 5 - MOTIVAZIONE DEGLI ATTI – CONTENUTI

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti comunque indicano:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 6 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE – ERRORI DEI CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive

condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 7 - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. Il contribuente deve presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata alla Segreteria del Comune, Ufficio Protocollo, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
4. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale dimiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione Comunale;
 - la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
5. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
6. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che il contribuente intende adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
7. Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui al comma 1, qualora l'Amministrazione comunale abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente con le modalità indicate nell'art. 3 del presente regolamento. L'Amministrazione comunale deve comunque comunicare al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale inammissibilità dell'istanza, con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.
8. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
9. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

Art. 8 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per i tributi comunali, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 9 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 10 - PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 7 e 8 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 11 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un terzo.

Art. 12 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 11.
2. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di dimostrata temporanea situazione di difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata nel regolamento generale delle entrate approvato dal Comune di Ripalta Cremasca, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 31 dicembre 2007, n. 248, alla riscossione coattiva con la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, N. 639.

Art. 13 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 12, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo.

Art. 14 DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi previsti dalla legge che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

Art. 15 RAPPORTI CON IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

1. Il Dirigente degli uffici tributari comunali è deputato ad intrattenere rapporti con il garante del contribuente.
2. Qualora il garante del contribuente, a seguito di segnalazioni inoltrate per iscritto dai contribuenti, o da qualsiasi soggetto interessato, per lamentare disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli, o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l'Amministrazione comunale, rivolga al Comune richieste di documenti o chiarimenti, il Dirigente indicato al comma 1 risponde entro trenta giorni e, se del caso, attiva le procedure di autotutela previste nel Capo II del vigente Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali e per l'esercizio del potere di autotutela in materia fiscale.

Art. 16 CONTRIBUENTI NON RESIDENTI NEL COMUNE

1. Ai contribuenti non residenti nel Comune di Ripalta Cremasca sono assicurate, con le forme stabilite dall'art. 3, le informazioni sulle modalità di applicazione dei tributi comunali, di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni, di pagamento delle tasse ed imposte comunali.
2. I suddetti contribuenti possono comunque richiedere informazioni ed avere copia di ogni documento utile per il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie, ancorché reso disponibile dal Comune tramite i propri canali ufficiali di informazione pubblica.

Art. 17 CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE VERIFICHE TRIBUTARIE

1. Il personale comunale addetto alle verifiche tributarie, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, stabilito nell'art. 97 della Costituzione, è tenuto a svolgere i propri compiti di istituto nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle direttive impartite dai superiori.
2. Il personale comunale addetto alle verifiche tributarie deve rapportarsi con i contribuenti con professionalità, rigore e cortesia, fornendo adeguate risposte alle domande di chiarimento e alle richieste di informazioni, nonché ogni elemento di conoscenza utile per il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.
3. In caso di verifiche presso il domicilio o la sede dei contribuenti, il suddetto personale deve esibire un tesserino di riconoscimento.

ART. 18 CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE, DELLA LIQUIDAZIONE E DELL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI. SOCIETÀ MISTE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'Amministrazione comunale, ivi compresi i soggetti che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, esercitano l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali.

2. Anche in caso di affidamento in concessione della gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione di un tributo comunale, le istanze di interpello di cui all'art. 7 del presente regolamento devono essere presentate all'Amministrazione comunale. Il concessionario del servizio deve uniformare il proprio comportamento alla risposta fornita al contribuente dall'Amministrazione comunale in merito al caso concreto sottoposto.

Art. 19 INCOMPATIBILITA' COL PRESENTE REGOLAMENTO DI NORME CONTENUTE IN ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Sono da intendersi come tacitamente abrogate le norme contenute in altri regolamenti comunali incompatibili con la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente e con il presente regolamento.

Art. 20 ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art. 85 del vigente Statuto comunale, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di Pubblicazione.